



# Statuti

2023



Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik  
Coopérative des auteurs et éditeurs de musique  
Cooperativa degli autori ed editori di musica  
Cooperative Society of Music Authors and Publishers

## Indice

1	Nome	3
2	Sede	3
3	Scopo	3
4	Mandati di gestione	3
5	Ammissione	4
6	Gestione in Svizzera e nel Liechtenstein	5
7	Gestione all'estero e cooperazione internazionale	5
8	Principi della gestione	5
9	Organi	6
10	Responsabilità	10
11	Anno d'esercizio	10
12	Pubblicazioni e comunicazioni	10
13	Scioglimento e liquidazione	10
14	Entrata in vigore	10
15	Disposizione transitoria	11

Versione dell'1.1.2023

Autori ed autrici come pure editori ed editrici svizzeri fondarono

- il 22 giugno 1923 una società cooperativa denominata «MECHANLIZENZ», Società svizzera per i diritti di riproduzione meccanica;
- il 6 luglio 1924 un'associazione denominata «GEFA», Società per i diritti d'esecuzione, trasformata il 29 marzo 1941 in una società cooperativa denominata «SUISA», Società svizzera per i diritti degli autori ed editori; decidendo il 14 giugno 1980 di riunire entrambe le società cooperative SUISA e MECHANLIZENZ in un'unica società cooperativa SUISA. Il giorno stesso diedero a questa società cooperativa, conformemente agli articoli 828 ss. CO (Codice delle obbligazioni), statuti che, dopo diverse revisioni, l'ultima delle quali il 17 giugno 2022, hanno il seguente tenore:

## 1 Nome

Il nome della società cooperativa è «SUISA, Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik»; «SUISA, Coopérative des auteurs et éditeurs de musique»; «SUISA, Cooperativa degli autori ed editori di musica»; «SUISA, Cooperativa dals auturs ed editurs da musica».

## 2 Sede

La SUISA ha sede a Zurigo.

## 3 Scopo

- 3.1 La SUISA gestisce come fiduciaria i diritti degli autori e delle autrici di opere musicali non teatrali, a lei affidate dagli autori e dalle autrici stessi o dagli editori e dalle editrici di questi.
- 3.2 La SUISA può inoltre incaricarsi, a titolo di gestione senza mandato in base all'art. 419 ss. CO (Codice delle obbligazioni), dei diritti di quei detentori e di quelle detentrici di diritti d'autore non obbligati da nessuna relazione contrattuale con essa e non in grado di far valere i loro diritti.
- 3.3 La SUISA promuove e sostiene la tutela sociale dei suoi membri. Essa può costituire a tale scopo una fondazione di previdenza. Le regole relative alla previdenza sociale debbono essere contemplate in un Regolamento di previdenza.
- 3.4 La SUISA promuove e sostiene la creazione e la diffusione di musica svizzera e del Liechtenstein. Essa può costituire una fondazione volta alla realizzazione di questi scopi.

- 3.5 La SUISA è al servizio di autori ed autrici, di editori ed editrici di ogni paese.

## 4 Mandati di gestione

- 4.1 Le seguenti persone – denominate globalmente «autori ed autrici, nonché editori ed editrici» – possono, in qualità di mandanti, incaricare la SUISA della gestione di diritti d'autore, per quanto riguarda la musica non teatrale:
  - compositori e compositrici, arrangiatori ed arrangiatrici;
  - autori ed autrici di testi, traduttori e traduttrici di testi utilizzati per opere musicali;
  - editori ed editrici;
  - eredi, successori e succeditrici legali di tali autori ed autrici, editori ed editrici.
 Le società semplici non possono essere ammesse come mandanti della SUISA.
- 4.2 I mandanti affidano alla SUISA tutti i diritti relativi alle loro opere, percepibili collettivamente soltanto sotto sorveglianza federale, nonché tutte le loro pretese legali di indennità. Maggiori dettagli e cessione di eventuali altri diritti sono disciplinati nei singoli contratti di gestione.
- 4.3 I mandati valgono di regola per tutti i paesi. I mandanti possono escludere singoli paesi dal mandato.
- 4.4 I mandanti notificano le loro opere alla SUISA, fornendo tutte le informazioni necessarie per la gestione dei loro diritti.
- 4.5 I mandanti versano alla SUISA prima o in occasione della stipula del contratto di gestione un importo unico per la parziale copertura dei costi dell'accettazione del mandato. Il Consiglio d'amministrazione stabilisce l'ammontare dell'importo.
- 4.6 Circa l'accettazione di un mandato decide la Direzione della SUISA. In caso di decisione negativa, si può inoltrare ricorso alla Commissione di ricorso della SUISA.
- 4.7 I mandati s'intendono effettivi il giorno in cui sono state adempiute le condizioni esposte alle cifre da 4.1 a 4.6, e valgono retroattivamente per cinque anni, nella misura in cui la SUISA per i mandanti non abbia ancora ripartito indennità già riscosse.

- 4.8 Alla morte di un mandante, la SUIISA continua ad essere tenuta ad adempiere al mandato, a meno che questo non venga espressamente revocato dai successori e dalle succedutrici legali. Gli eredi sono tenuti a nominare un o una rappresentante per le relazioni con la SUIISA. Se a dieci anni dalla morte del membro, la SUIISA non è a conoscenza di nessun rappresentante, il mandato si estingue alla fine dell'anno successivo.
- 4.9 Il mandato può essere disdetto sia dal mandante che dalla SUIISA conformemente alle disposizioni del contratto di gestione.
- 4.10 Il mandato ha termine con la scadenza del periodo di protezione in tutti i paesi per i quali furono demandati diritti alla SUIISA.
- 4.11 Il passaggio ad una società consorella è possibile nell'osservanza dei termini di disdetta del contratto di gestione.

## 5 Ammissione

- 5.1 La SUIISA ammette tutti gli autori e le autrici, tutti gli editori e le editrici quali membri con diritto di voto e di eleggibilità, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- gli autori e le autrici o gli editori e le editrici erano in precedenza stati mandanti della SUIISA per almeno un anno. In caso di passaggio dallo stato di membro con diritto di voto da una società consorella della SUIISA questa condizione viene meno;
  - le indennità che la SUIISA ha versato ad autori, autrici, editori ed editrici nel corso del mandato di gestione eccedono l'importo minimo fissato dal Consiglio d'amministrazione della SUIISA e pubblicato nel rapporto annuale;
  - gli editori e le editrici si avvalgono per le loro attività editoriali di personale proprio e mezzi propri in Svizzera e nel Liechtenstein in maniera a tal punto efficace da potenziare la promozione di esecuzioni, emissioni o produzioni di supporti sonori e audiovisivi con opere musicali del loro catalogo editoriale.
- 5.2 Le case editrici i cui proprietari si sono organizzati in azienda individuale e sono già membri come autore, autrice e/o casa editrice, non possono diventare membri.
- 5.3 Circa l'ammissione in qualità di membro decide la Direzione. Le decisioni negative devono essere motivate e

possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso della SUIISA entro due mesi.

- 5.4 Soddisfatte tutte le condizioni esposte alla cifra 5.1, l'ammissione di membri ha luogo per il successivo inizio d'anno.
- 5.5 **La qualità di membro viene annullata:**
- 5.5.1 con le dimissioni, possibili solo per la fine di un anno civile e da notificare per iscritto almeno con sei mesi d'anticipo, nonché con il termine del contratto di gestione del membro;
- 5.5.2 con il passaggio ad una società consorella nell'osservanza dei termini di disdetta del contratto di gestione;
- 5.5.3 con la morte del membro. La qualità di membro viene trasferita agli eredi, i quali sono tenuti a nominare un o una rappresentante per le relazioni con la SUIISA. Se a dieci anni dalla morte del membro, la SUIISA non è a conoscenza di nessun rappresentante, la qualità di membro e il rapporto di mandato si estinguono alla fine dell'anno successivo;
- 5.5.4 con la trasformazione dell'ammissione in qualità di membro in un mandato di gestione, allorquando le indennità versate al membro durante un periodo di 10 anni non raggiungono l'importo minimo fissato dal Consiglio d'amministrazione della SUIISA;
- 5.5.5 con l'espulsione, allorquando un membro trascura ripetutamente gli obblighi connessi con l'adesione o trasgredisce ripetutamente le prescrizioni della SUIISA. Circa l'espulsione di un membro decide la Commissione di ricorso della SUIISA su proposta della Direzione. Contro questa decisione, il membro può inoltrare ricorso all'Assemblea generale della SUIISA;
- 5.5.6 con lo scioglimento o la liquidazione di un'associazione di persone risp. di una persona giuridica. I successori legali beneficiano automaticamente dell'ammissione, nella misura in cui essi soddisfino le relative condizioni e non siano già membri della SUIISA. Lo stesso vale riguardo a fusioni e trasformazioni;
- 5.5.7 con il passaggio da parte di un editore o di un'editrice in un gruppo editoriale che già ha un membro presso la

SUISA. L'editore o l'editrice può tuttavia ribadire come mandante l'incarico alla SUISA di gestire i suoi diritti.

**5.6** Fatte salve le cifre 5.5.3 e 5.5.6, la qualità di membro non è trasmissibile.

I membri sono tenuti a comunicare immediatamente alla SUISA qualsiasi cambiamento di nome o di indirizzo.

## 6 Gestione in Svizzera e nel Liechtenstein

**6.1** La SUISA può cooperare con le società consorelle, le imprese o le associazioni svizzere o straniere che amministrano in Svizzera e nel Liechtenstein diritti d'autore o diritti di protezione affini. Essa può accettare compiti da questi enti o delegarne a loro. Può fondare succursali con il medesimo scopo nonché, con società consorelle e imprese svizzere e straniere, fondare imprese e associazioni comuni, parteciparvi o aderirvi.

**6.2** Per meglio svolgere i suoi compiti, la SUISA può demandare i diritti a lei affidati a società consorelle, imprese o associazioni svizzere e straniere.

## 7 Gestione all'estero e cooperazione internazionale

**7.1** La SUISA conclude preferibilmente contratti di rappresentanza reciproca con società consorelle estere. Può altresì concludere contratti di rappresentanza unilaterale con suddette società, con imprese o associazioni, collaborare diversamente con questi enti o amministrare essa stessa i suoi diritti all'estero.

**7.2** L'ambito territoriale di questi contratti viene convenuto secondo i casi.

## 8 Principi della gestione

### 8.1 Principi generali

**8.1.1** La SUISA gestisce tutti i diritti a lei demandati in base ai medesimi principi.

**8.1.2** La SUISA fa in modo che i diritti a lei demandati vengano rispettati. Essa può rinunciare in quei casi in cui, per motivi particolari, non ritiene opportuno farli valere.

**8.1.3** La SUISA esercita tutti i diritti a lei affidati a proprio nome. Essa è autorizzata ad intraprendere autonomamente qual-

siasi azione legale, ad intentare processi e a venire ad un accordo.

### 8.2 Rapporti con gli utenti delle opere

**8.2.1** La SUISA permette a tutti gli utenti che garantiscano l'osservanza degli obblighi relativi ai diritti d'autore, di utilizzare i diritti a lei demandati.

**8.2.2** La SUISA appronta tariffe valide in linea generale, per i diversi generi di utilizzazione.

**8.2.3** La SUISA si astiene da qualsiasi influenza sulla scelta delle opere da eseguire, trasmettere o registrare su supporti sonori e audiovisivi.

### 8.3 Ripartizione

**8.3.1** La SUISA ripartisce le indennità incassate in stretta osservanza del principio, secondo cui a tutti i membri e mandanti spettano per quanto possibile quelle parti realizzate dalle loro opere.

**8.3.2** Le norme applicabili alla ripartizione delle indennità debbono essere contemplate in un Regolamento di ripartizione.

**8.3.3** I versamenti ai membri, ai mandanti e alle società consorelle vanno effettuati più volte l'anno.

Le indennità versate alla SUISA dalle società consorelle, vengono ripartite in base ai regolamenti delle società consorelle estere.

**8.3.4** La SUISA adotta misure appropriate per identificare o rintracciare mandanti o membri sconosciuti.

Quelle parti che non è possibile versare causa mancanza o incompletezza delle indicazioni concernenti membri o mandanti, spettano alla totalità degli autori e delle autrici, degli editori e delle editrici i cui diritti vengono gestiti dalla SUISA.

**8.3.5** La SUISA deduce dalle indennità incassate l'importo necessario per coprire le sue spese d'amministrazione.

Purché non altrimenti pattuito nei contratti con le società consorelle, le percentuali delle deduzioni per autori ed autrici, editori ed editrici svizzeri ed esteri sono le stesse.

**8.3.6** La SUISA può dedurre dalle indennità incassate in Svizzera e nel Liechtenstein:

- un importo destinato alla previdenza sociale dei suoi membri (cifra 3.3);
- un importo per la promozione e la diffusione della musica svizzera e del Liechtenstein (cifra 3.4).

Importi che, complessivamente, non debbono eccedere il 10 % delle indennità, deduzioni fatte delle spese d'amministrazione.

Le norme applicabili alla previdenza sociale sono l'oggetto del Regolamento sociale.

**8.3.7** La SUISA non persegue scopi di lucro.

## 9 Organi

### 9.1 Sommario

Gli organi della SUISA sono:

- l'Assemblea generale
- il Consiglio d'amministrazione
- la Commissione di ripartizione e opere
- la Commissione di ricorso
- la Direzione
- il Servizio giuridico
- l'Organo di revisione.

È inoltre possibile procedere al voto per corrispondenza.

### 9.2 L'Assemblea generale

**9.2.1** L'Assemblea generale è la riunione di tutti i membri.

**9.2.2** Sono di competenza dell'Assemblea generale:

- a. la nomina, la destituzione, la retribuzione e le altre indennità a favore del presidente o della presidentessa e dei membri del Consiglio d'amministrazione;
- b. la costituzione di commissioni e la nomina dei membri di queste;
- c. la nomina, la destituzione, la retribuzione e le altre indennità a favore della Direzione;
- d. la nomina e la destituzione dell'Organo di revisione;
- e. l'approvazione del rapporto annuale, del bilancio e del conto d'esercizio nonché della relazione di trasparenza;
- f. lo sgravio del Consiglio d'amministrazione e della Direzione;
- g. la determinazione della trattenuta per la previdenza sociale a favore dei membri;

h. la determinazione della trattenuta per la promozione e la diffusione della musica svizzera e del Liechtenstein;

i. la risposta ai ricorsi di autori ed autrici, come pure di editori ed editrici non accettati quali membri;

j. la modifica degli statuti;

k. l'approvazione di fusioni e alleanze, la creazione di succursali, il rilevamento di altre organizzazioni e l'acquisizione di partecipazioni o diritti in altre organizzazioni;

l. i principi generali per la ripartizione e l'utilizzo delle indennità non distribuibili;

m. la politica generale degli investimenti per quanto riguarda le indennità percepite;

n. i principi generali per le deduzioni dalle indennità percepite e i proventi derivanti dall'investimento delle indennità percepite;

o. i principi della gestione dei rischi;

p. l'acquisto, la vendita e il prestito di immobili;

q. l'assunzione e la concessione di prestiti, nonché la fornitura di garanzie o fidejussioni per prestiti;

r. lo scioglimento della SUISA.

Le competenze di cui alle lettere c., k. e da o. a q. sono delegate al Consiglio d'amministrazione.

**9.2.3** L'Assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, di consueto nel corso del primo semestre. La data dell'Assemblea generale ordinaria va annunciata ai membri con almeno tre mesi di anticipo.

Le assemblee generali ordinarie vengono convocate dal Consiglio d'amministrazione. Gli inviti vanno effettuati per iscritto o tramite e-mail ed inviati almeno venti giorni prima dell'assemblea.

L'ordine del giorno e le proposte devono essere indicati nell'invito. I documenti e gli allegati all'invito vengono resi disponibili elettronicamente. Le proposte vanno fornite di commento. In caso di modifiche degli statuti, devono essere citati il vecchio testo e il testo nuovo.

Il bilancio, il conto d'esercizio e il rapporto dell'ufficio di revisione possono essere consultati negli uffici della SUISA al più tardi venti giorni prima dell'Assemblea generale. Il rapporto annuale, il bilancio, il conto d'esercizio, il rapporto dell'ufficio di revisione e la relazione di trasparenza sono pubblicati sul sito web della SUISA.

**9.2.4** I membri possono inoltrare per iscritto fino al 20 gennaio dei punti all'ordine del giorno e delle proposte per l'Assemblea generale ordinaria dell'anno in corso. Una richiesta

del genere deve essere sostenuta da almeno 50 membri e va inoltrata per iscritto, indicando un rappresentante autorizzato a ritirare la domanda o a modificarla.

**9.2.5** L'Assemblea generale viene diretta dal presidente o dalla presidentessa del Consiglio d'amministrazione; in sua mancanza dal vicepresidente o dalla vicepresidente. Qualora anche questi ultimi siano assenti, l'Assemblea generale designa un membro del Consiglio d'amministrazione alla presidenza.

**9.2.6** Ogni membro ha un voto a disposizione.

Nell'esercizio del suo diritto di voto, ogni membro può farsi rappresentare da un altro membro, a condizione che tale rappresentanza non crei un conflitto di interessi. Nessun membro può tuttavia rappresentare più di un altro. La procura deve essere limitata alla rappresentanza in una determinata Assemblea generale. Il rappresentante è tenuto a votare conformemente alle istruzioni del membro rappresentato.

**9.2.7** Ogni Assemblea generale può deliberare indipendentemente dal numero dei membri presenti, purché non si deroghi in tal modo alla legge o agli statuti. Le decisioni vengono prese se si raggiunge la maggioranza semplice dei voti. Le astensioni non contano come voti espressi.

Per le seguenti decisioni sono necessari due terzi dei voti espressi:

- la modifica degli statuti;
- lo scioglimento della SUIISA.

**9.2.8** Di regola, le votazioni e le elezioni hanno luogo per alzata di mano. Se un decimo dei presenti lo esige, la votazione o l'elezione può essere segreta. A parità di voti, è determinante il voto del presidente o della presidentessa.

**9.2.9** Assemblee generali straordinarie possono venir convocate in qualsiasi momento dal Consiglio d'amministrazione o, eventualmente, dall'Organo di revisione. Il Consiglio d'amministrazione è tenuto alla convocazione se un decimo dei membri ne fa richiesta per iscritto o nel corso di un'Assemblea generale mediante votazione, indicando l'ordine del giorno e le proposte.

L'invito relativo ad un'Assemblea generale straordinaria va inviato al più tardi sei settimane dall'inoltro della richiesta o dalla votazione e almeno venti giorni prima dell'assemblea.

**9.2.10** Nei limiti consentiti dalla legge, la SUIISA consente la partecipazione telematica all'Assemblea generale.

## 9.3 Il Consiglio d'amministrazione

**9.3.1** Il Consiglio d'amministrazione consiste di un presidente o di una presidentessa e di altre 14 persone. Nel Consiglio d'amministrazione debbono essere equamente rappresentati autori ed autrici, editori ed editrici.

Il Consiglio d'amministrazione può delegare singoli affari e compiti a comitati permanenti o ad hoc da esso eletti per la preparazione o la presa di decisioni.

**9.3.2** I membri del Consiglio d'amministrazione devono essere membri della SUIISA. Fanno eccezione quelle personalità che prendono particolarmente parte all'attività della SUIISA in seguito alla loro posizione o alle loro conoscenze. Possono essere nominati membri del Consiglio d'amministrazione senza dover soddisfare altre condizioni.

I membri della Direzione non possono essere eletti al Consiglio d'amministrazione durante il loro mandato e fino a cinque anni dopo aver lasciato la stessa.

**9.3.3** Ogni membro del Consiglio d'amministrazione dispone di un voto.

I membri del Consiglio d'amministrazione non possono rappresentare membri assenti.

**9.3.4** Il Consiglio d'amministrazione resta in carica quattro anni. Un membro del Consiglio d'amministrazione eletto nel corso di un mandato resta in carica per il periodo residuo del mandato.

I membri del Consiglio d'amministrazione possono essere rieletti al massimo tre volte, il vicepresidente o la vicepresidente e i presidenti delle commissioni del Consiglio d'amministrazione al massimo quattro volte. È escluso/a da questa regolamentazione il presidente o la presidentessa.

**9.3.5** Il Consiglio d'amministrazione ha il diritto di deliberare riguardo a tutte le questioni che non sono di esplicita competenza di altri organi.

Sono di sua competenza soprattutto:

- la fissazione di un importo unico per la parziale copertura dei costi dell'accettazione dei nuovi mandanti;
- la determinazione delle indennità minime per l'ammissione di membri;
- la deliberazione circa il Regolamento di ripartizione;
- la preparazione e convocazione dell'Assemblea generale;
- l'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee generali e delle votazioni per corrispondenza;

- l'approntamento dei rapporti annuali;
  - l'approntamento dei bilanci e dei conti di gestione;
  - la sorveglianza della Direzione della SUIISA e delle istituzioni di gestione che da essa dipendono;
  - la nomina del vicepresidente o della vicepresidentessa;
  - la costituzione di commissioni in seno al Consiglio d'amministrazione;
  - la nomina della Direzione;
  - la nomina del o della responsabile del Servizio giuridico;
  - la designazione delle persone autorizzate a rappresentare la SUIISA e delle modalità circa la loro firma;
  - la determinazione dell'indennità risp. della diaria da versare al presidente o alla presidentessa, oltre che ai membri del Consiglio d'amministrazione e delle commissioni;
  - la deliberazione circa la gestione dei diritti relativi ad altri generi di opere;
  - la deliberazione circa i contratti di cooperazione con le altre società svizzere di gestione dei diritti d'autore;
  - i compiti di cui alla cifra 9.2.2, paragrafo 2.
- 9.3.6** Le sedute del Consiglio d'amministrazione vengono dirette dal presidente o dalla presidentessa, in loro assenza dal vicepresidente o dalla vicepresidentessa. Il Consiglio d'amministrazione designa, in assenza di questi ultimi, uno dei suoi membri alla presidenza.
- 9.3.7** Il Consiglio d'amministrazione si riunisce regolarmente. Il presidente o la presidentessa, il vicepresidente o la vicepresidentessa, e un terzo degli altri membri del Consiglio d'amministrazione possono richiedere in qualsiasi momento la convocazione d'urgenza del Consiglio d'amministrazione. La seduta deve aver luogo nelle quattro settimane successive.
- 9.3.8** Gli inviti alle sedute del Consiglio d'amministrazione vanno inviati al più tardi quattordici giorni prima della seduta.
- 9.3.9** Il Consiglio d'amministrazione è in grado di deliberare quando la maggioranza dei suoi membri è presente. Per tutte le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione occorre la maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni non sono considerate voti espressi. A parità di voti, è determinante il voto del presidente o della presidentessa.
- 9.3.10** Il presidente o la presidentessa ricevono una diaria risp. un compenso fisso. Inoltre sono loro rimborsate le spese di trasferta e di soggiorno.
- 9.3.11** I membri del Consiglio d'amministrazione rilasciano annualmente all'Assemblea generale una dichiarazione riguardante:
- la loro partecipazione alla SUIISA;
  - l'ammontare del loro compenso e degli altri benefici ricevuti dalla SUIISA nel corso dell'ultimo esercizio;
  - l'ammontare delle indennità percepite dalla SUIISA in qualità di mandanti o membri nell'esercizio precedente; a tal fine, il Consiglio d'amministrazione stabilisce delle fasce di indennità pertinenti;
  - i conflitti, effettivi o potenziali, tra i loro interessi personali e gli interessi della SUIISA o tra i loro obblighi nei confronti della SUIISA e i loro obblighi nei confronti di altre persone fisiche o giuridiche.
- 9.4 Commissione di ripartizione e opere**
- 9.4.1** L'Assemblea generale nomina dalle file dei membri della SUIISA una Commissione di ripartizione e opere composta da un massimo di 22 membri. La Commissione dovrebbe garantire un'adeguata rappresentanza sia degli autori e delle autrici che degli editori e delle editrici. La selezione dei candidati avviene a cura del Consiglio d'amministrazione in base a un Regolamento d'organizzazione approvato dallo stesso. Alla Commissione di ripartizione e opere spettano i compiti seguenti:
- esamina le norme del Regolamento di ripartizione e le sue ripercussioni sull'esito della ripartizione;
  - presenta al Consiglio d'amministrazione mozioni concernenti la modifica del Regolamento di ripartizione;
  - tratta in prima istanza i ricorsi contro le decisioni della Direzione circa la classificazione di emissioni e la tutelabilità di opere e gli arrangiamenti di opere di dominio pubblico; tali decisioni possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso;
  - ha funzione consultiva circa il giudizio di rielaborazioni non autorizzate di opere di dominio pubblico e di plagii.
- 9.4.2** L'Assemblea generale può assegnare alla Commissione di ripartizione e opere altri compiti.
- 9.4.3** I membri delle diverse commissioni hanno a disposizione un voto ciascuno e non possono rappresentare membri assenti. Tutti i membri della SUIISA possono presenziare con voto consultivo alle deliberazioni delle commissioni. Fa eccezione la deliberazione in merito a ricorsi.

**9.4.4** L'Assemblea generale può costituire altre commissioni e definirne i compiti.

**9.4.5** Il presidente o la presidentessa e i membri del Consiglio d'amministrazione non possono essere membri della Commissione di ripartizione e opere.

**9.4.6** La Commissione si autocostruisce. Nomina per l'intero periodo del suo mandato un presidente o una presidentessa e un vicepresidente o una vicepresidente scelta fra i loro membri.

**9.4.7** La Commissione si riunisce secondo le necessità. Un terzo dei membri delle commissioni può, in qualsiasi momento, chiedere alla Direzione la convocazione d'urgenza della commissione. La seduta deve aver luogo nelle quattro settimane successive.

**9.4.8** Tutte le sedute delle commissioni sono convocate dalla Direzione.

Gli inviti alle sedute delle commissioni vanno inviati al più tardi quattordici giorni prima della seduta.

**9.4.9** La Commissione è legittimata a deliberare indipendentemente dal numero dei membri presenti.

Per tutte le deliberazioni delle commissioni è necessaria la maggioranza semplice dei voti espressi. Astensioni non sono considerate voti espressi.

A parità di voti, è determinante il voto del presidente o della presidentessa.

**9.4.10** Le commissioni sono nominate per quattro anni. Un membro di commissione eletto nel corso di un mandato resta in carica per il periodo residuo del mandato. I membri delle commissioni possono essere rieletti al massimo tre volte.

**9.4.11** I membri delle commissioni riscuotono una diaria. Inoltre sono loro rimborsate le spese di trasferta e soggiorno.

## **9.5 La Commissione di ricorso**

**9.5.1** La Commissione di ricorso è composta da due membri del Consiglio d'amministrazione, altre due persone competenti che non sono né mandanti né membri della SUIISA, e dal responsabile del Servizio giuridico in qualità di presidente. Inoltre, due membri supplenti devono essere eletti per ciascuno dei membri del Consiglio d'amministrazione e per gli altri membri.

L'Assemblea generale elegge i membri titolari e supplenti della Commissione, ad eccezione del presidente.

Il periodo di carica dei membri della Commissione è identico a quello del Consiglio d'amministrazione. Un membro eletto nel corso di un mandato è eletto per la restante durata del mandato.

I membri provenienti dal Consiglio d'amministrazione sono soggetti alla stessa limitazione di durata del loro mandato di membri del Consiglio d'amministrazione.

Gli altri membri possono essere rieletti al massimo tre volte, senza tener conto di precedenti mandati di membro del Consiglio d'amministrazione.

**9.5.2** La Commissione di ricorso si occupa e decide di tutti i ricorsi previsti dagli statuti, nonché di tutte le altre controversie derivanti dal rapporto di mandato o dall'adesione alla SUIISA. Restano riservati i diritti di sottoporre la questione all'Assemblea generale in applicazione della cifra 5.5.5.

Le decisioni sui ricorsi devono essere pronunciate per iscritto. Il rigetto di un ricorso deve essere motivato. Il Consiglio d'amministrazione emana un regolamento concernente gli aspetti organizzativi e procedurali della Commissione di ricorso.

## **9.6 La Direzione**

**9.6.1** La Direzione può essere composta di uno o più membri.

I membri del Consiglio d'amministrazione non possono essere eletti alla Direzione durante il loro mandato e fino a cinque anni dopo aver lasciato lo stesso.

**9.6.2** La Direzione deve rispondere della sua attività al Consiglio d'amministrazione. Essa assiste a tutte le assemblee generali, a tutte le sedute del Consiglio d'amministrazione e delle commissioni con voto consultivo. Essa elabora tutti gli affari da sottoporre al Consiglio d'amministrazione e alle commissioni, provvedendo all'esecuzione delle deliberazioni.

**9.6.3** In base al regolamento, il Consiglio d'amministrazione può procedere ad una delega di competenze alla Direzione.

**9.6.4** I membri del Consiglio della Direzione rilasciano annualmente all'Assemblea generale una dichiarazione riguardante:

- la loro partecipazione alla SUIISA;
- l'ammontare del loro compenso e di altri benefici ricevuti dalla SUIISA nel corso dell'ultimo esercizio;

- l'ammontare delle indennità percepite dalla SUIISA in qualità di mandanti o membri nell'esercizio precedente; a tal fine, il Consiglio d'amministrazione stabilisce delle fasce di indennità pertinenti;
- i conflitti, effettivi o potenziali, tra i loro interessi personali e gli interessi della SUIISA o tra i loro obblighi nei confronti della SUIISA e i loro obblighi nei confronti di altre persone fisiche o giuridiche.

## 9.7 Il Servizio giuridico

Sotto la sorveglianza e in base a istruzioni della Direzione, il Servizio giuridico è responsabile dei procedimenti giuridici.

## 9.8 L'Organo di revisione

- 9.8.1** Quale Organo di revisione va designata una fiduciaria facente parte della Camera svizzera dei periti contabili, fiduciari e fiscali.
- 9.8.2** L'Organo di revisione deve soprattutto controllare se le indicazioni contenute nel rapporto annuale sono conformi ai libri contabili della SUIISA, se la contabilità è tenuta regolarmente e se la presentazione del risultato di gestione è obbiettiva e conforme alle norme vigenti.
- 9.8.3** L'Organo di revisione è nominato per un periodo di un anno. Il suo mandato può essere rinnovato.
- 9.8.4** Il rappresentante o la rappresentante dell'Organo di revisione assiste a tutte le assemblee generali con voto consultivo.

## 9.9 Il voto per corrispondenza

- 9.9.1** Se la SUIISA annovera più di 300 membri, il Consiglio d'amministrazione può proporre di procedere al voto per corrispondenza su questioni di competenza dell'Assemblea generale. Ciò è un obbligo quando un decimo dei membri lo richiede.
- 9.9.2** Il voto per corrispondenza non è ammesso
- per delle decisioni già prese dall'Assemblea generale,
  - per l'elezione del presidente o della presidentessa e dei membri del Consiglio d'amministrazione,
  - per la modifica degli statuti,
  - per decidere lo scioglimento della SUIISA.

**9.9.3** In caso di voto per corrispondenza, le proposte vanno inoltrate per lettera raccomandata a tutti i membri, accordando loro un termine di dieci giorni per il rinvio delle schede compilate.

**9.9.4** Per ogni deliberazione occorre la maggioranza semplice dei voti validi espressi. Le schede bianche non vengono considerate voti espressi.

## 10 Responsabilità

- 10.1** Gli obblighi della SUIISA sono garantiti unicamente dal suo patrimonio sociale.
- 10.2** È esclusa ogni responsabilità personale dei membri.

## 11 Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio coincide con l'anno civile.

## 12 Pubblicazioni e comunicazioni

Le pubblicazioni avvengono sul «Foglio ufficiale svizzero di commercio».

Comunicazioni destinate ai membri o ai mandanti vengono fatte tramite circolare, oppure – qualora prescritto dagli statuti o dalla legge – tramite lettera raccomandata, eventualmente tramite un bollettino sociale d'informazione.

## 13 Scioglimento e liquidazione

- 13.1** In caso di scioglimento della SUIISA, hanno priorità assoluta le operazioni di ripartizione degli introiti dell'ultimo anno d'esercizio. Debbono inoltre essere messi a disposizione i mezzi onde poter versare a membri, mandanti e società consorelle estere i saldi dei conteggi dell'ultimo anno d'esercizio. Soltanto a versamento avvenuto dei saldi dei conteggi dell'ultimo anno d'esercizio, può essere decretato lo scioglimento.
- 13.2** Il patrimonio sociale rimanente una volta ammortizzati tutti i debiti va devoluto a quelle associazioni nazionali o internazionali che proseguono le attività svolte dalla SUIISA.

## 14 Entrata in vigore

I presenti statuti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2023.

## **15 Disposizione transitoria**

### **A. Termine del rapporto di mandato e dell'adesione**

Se per cinque anni la SUIA non dispone di un recapito valido di un mandante o membro, il contratto di gestione e la qualità di membro si estinguono alla fine dell'anno successivo e i diritti ceduti ritornano al mandante o al membro. Qualora non sia noto alcun indirizzo di pagamento valido, i prodotti di ripartizione non versabili vengono accantonati per cinque anni e alla scadenza passano poi alla SUIA.

La SUIISA è la cooperativa dei compositori, degli autori ed editori di musica in Svizzera e nel Liechtenstein. I suoi oltre 41 000 membri includono musicisti di tutti i generi. In Svizzera e nel Liechtenstein la SUIISA tutela il repertorio musicale di due milioni aventi diritto in tutto il mondo. Concede licenze per l'utilizzo di questo repertorio mondiale a oltre 120 000 clienti.

#### **Zürich**

Bellariastrasse 82  
Postfach  
CH-8038 Zürich  
Tel +41 44 485 66 66

#### **Lausanne**

Avenue du Grammont 11bis  
CH-1007 Lausanne  
tél +41 21 614 32 32

#### **Lugano**

Via Soldino 9  
CH-6900 Lugano  
tel +41 91 950 08 28

[www.suisa.ch](http://www.suisa.ch)  
[www.suisablog.ch](http://www.suisablog.ch)  
[suisa@suisa.ch](mailto:suisa@suisa.ch)

